



REGOLE IN MATERIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Emittente:

Direzione Centrale Personale

Destinatari:

Intesa Sanpaolo S.p.A; Intesa Sanpaolo Group Services; Banca dell'Adriatico; Banco di Napoli; Banca di Credito Sardo; Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna; Cassa di Risparmio di Venezia; Cassa di Risparmio del Veneto; Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia; Cassa di Risparmio in Bologna; Banca di Trento e Bolzano; Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo; Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno; Cassa di Risparmio di Città di Castello; Cassa di Risparmio di Civitavecchia; Banca CR Firenze; Cassa di Risparmio di Foligno; Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia; Cassa di Risparmio di Rieti; Cassa di Risparmio di Spoleto; Cassa di Risparmio di Terni e Narni; Banca Prossima

Percorso:

ARCO – Regole – Gestione risorse – Gestione risorse umane

Luglio 2012

Dal 1° luglio 2012 si applicano le regole in materia di prestazioni di lavoro a tempo parziale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, integrate/modificate come segue.

1. Richieste di trasformazione del rapporto di lavoro

Tutto il personale appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi può richiedere di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in Part Time; tale richiesta, redatta su apposita modulistica ([Richiesta di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale](#)) ed indirizzata alla funzione Risorse Umane di competenza, dovrà indicare quanto in appresso specificato:

- a. la durata del part-time
- b. la articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale con indicazioni in ordine all'intervallo ed alla sua durata e collocazione

2. Durata

La richiesta di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere avanzata a tempo determinato.

3. Articolazione di Orario

L'orario di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale medio complessivo compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 32 ore e 30 minuti, potrà essere articolato su tutti i giorni lavorativi della settimana o meno secondo la seguente distribuzione:

- orizzontale, con orario giornaliero distribuito su tutti i giorni lavorativi con o senza intervallo;
- verticale;
- misto;
- ciclico, distribuito cioè solo su alcuni mesi dell'anno, con prestazione lavorativa articolata nei mesi considerati su alcuni o su tutti i giorni lavorativi della settimana.

In occasione della richiesta di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, il Personale può inoltre richiedere di fruire di un'elasticità di orario di 45 minuti in entrata, con correlativo spostamento dell'orario di uscita.

4. Intervallo

Ferme restando le disposizioni di legge che prevedono l'obbligo di effettuazione dell'intervallo in caso di prestazione di lavoro superiore alle 6 ore, ogni dipendente può inserire o meno un periodo di intervallo all'interno dell'orario di lavoro giornaliero ([Richiesta di rimodulazione orario di lavoro part time](#) per introduzione/esclusione dell'intervallo); laddove previsto esso dovrà essere formalizzato nel contratto di lavoro a tempo parziale.

La durata di tale intervallo potrà corrispondere:

- ✓ per i Part Time verticali (nonché per le giornate a tempo pieno dei Part Time Misti),
 - a 60 minuti, ovvero a 30 minuti per i casi specificatamente autorizzati;
- ✓ per i Part Time orizzontali (nonché per le giornate a tempo parziale dei Part Time Misti),

- ad almeno 30 minuti nelle giornate con più di 5 ore lavorative;
- a 15 minuti nelle giornate fino a 5 ore.

L'intervallo, ferma restando la norma di carattere generale che prevede che il medesimo sia fruito durante l'orario dell'intervallo meridiano della struttura di appartenenza, potrà, per il personale Part time con articolazione dell'orario di lavoro incompatibile con tale disposizione, aver inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40, in modo comunque che sempre, dopo il rientro in servizio dalla fine dell'intervallo, sia effettivamente svolta una prestazione lavorativa significativa, pari ad almeno 15 minuti.

5. Criteri di accoglimento

In applicazione dei criteri di precedenza indicati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, in caso di pluralità di domande presentate presso la medesima unità operativa, si terranno in considerazione le esigenze di:

1. provvedere alle necessità personali di dipendenti portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992,
2. assistere il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche ovvero assistere persona convivente portatrice di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
3. assistere figli o coniugi, nonché parenti e affini entro il 3° grado, conviventi o non conviventi, portatori di handicap in situazione di gravità di cui alla Legge n. 104/1992;
4. aiutare i lavoratori che versino in situazioni di particolare disagio a causa di status di vedovanza, separazione o divorzio,
5. curare figli fino a 3 anni di età;
6. curare figli in età compresa tra i 3 e i 13 anni;
7. curare familiari anziani malati o malati cronici;
8. assolvere a motivi di studio o dedicarsi ad attività di volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266/1991.

6. Buono pasto

Al Personale con rapporto di lavoro Part Time per ogni giornata di lavoro in cui contratto prevede la fruizione dell'intervallo, così come definito al punto 4, spetta un buono pasto nella misura tempo per tempo stabilita per il personale a tempo pieno.

7. Prestazioni aggiuntive

Le Aree Professionali con contratto di lavoro a tempo parziale, con riferimento alle prestazioni effettuate oltre il normale orario individuale di lavoro e per le ore di formazione previste dal CCNL fruito oltre il suddetto orario di lavoro individuale, potranno scegliere in alternativa o il compenso per il lavoro supplementare o i permessi a recupero secondo il meccanismo della banca ore.

Al riguardo il personale che intenderà avvalersi di tale facoltà dovrà far pervenire lo specifico modulo [\(Banca delle ore personale a tempo parziale\)](#) all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o in momenti successivi (es. rinnovo) all'Ufficio Amministrazione del Personale - Via Lorenteggio, 266 – 20152 Milano.